

Venerdì, 31 Luglio 2015 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)

Visita Tel Aviv

L'Unico Luogo Dove La Terra Parla e La Gente Ascolta




IMMIGRAZIONE.biz
IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
 - [Contatti](#)
 - [Redazione](#)
 - [Disclaimer](#)
 - [Privacy](#)
 - [RSS](#)
 - [Newsletter](#)
 - [Sostieni](#)
 - [Registrati](#)
-
- [Archivio](#)
 - [Legislazione](#)
 - [Circolari](#)
 - [Sentenze](#)
 - [Libri](#)
 - [Domande](#)
 - [Approfondimenti](#)
 - [Servizi Demografici](#)
 - [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 3564 del 16 luglio 2015 Consiglio di Stato

Diniego emersione del lavoro irregolare - mancata dimostrazione della presenza sul territorio nazionale

Like 2,418 people like this. Be the first of your friends.



Prenota ora il tuo posto!

[Clicca qui!](#)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 1088 del 2015, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli avv. Simonetta Geroldi, Andrea Cavaliere, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II n. 01434/2014, resa tra le parti, concernente diniego emersione del lavoro irregolare;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2015 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti l'avvocato Paoletti su delega di Geroldi e di Cavaliere e l'avvocato dello Stato Paola Saulino;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. - ***** ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia n. 01434/2014, che ha respinto il suo ricorso per l'annullamento del decreto prot. n. 104754 dell'8/8/2014 di rigetto della domanda di emersione del lavoro irregolare per la mancata dimostrazione della presenza sul territorio nazionale dal 31/12/2011.

2. - La sentenza del TAR è fondata sulle disposizioni dell'art. 5, comma 1, del d. lgs. n. 109/2012 che prevedono che i lavoratori stranieri devono dimostrare la presenza nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente e che la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici. Si tratta quindi di un requisito di carattere oggettivo. Lo stesso tribunale ricorda di aver già statuito con numerose precedenti sentenze che la documentazione rassegnata dal ricorrente per attestare la presenza in Italia deve afferire a un periodo ragionevolmente ravvicinato rispetto alla data utile (31/12/2011) e quindi non superiore a 6 mesi rispetto al 31/12/2011, quale intervallo temporale nel cui ambito (secondo un giudizio di verosimiglianza e le regole della comune esperienza) la presenza in Italia può far logicamente presumere la permanenza dello straniero fino alla data fissata dal d.lgs. n. 109/2012. Nel caso di specie il materiale probatorio sottoposto all'Amministrazione è anteriore rispetto a tale scadenza (ricevuta della domanda di emersione del settembre 2009; denuncia-querela del gennaio 2011 nei confronti del precedente datore di lavoro; ricorso al T.A.R. depositato nel gennaio 2011).

3. - L'appellante contesta la sentenza affermando che solo la prefettura di Brescia pretende che le prove di presenza in Italia siano riferite ad un breve periodo di tempo antecedente alla scadenza fissata, mentre la legge parla di prove di presenza in Italia a far data dal 31 dicembre 2011 o da qualsiasi momento antecedente. Tale aspetto introduce una grave disparità di trattamento basata su un termine non stabilito dalla legge e per di più ancorato ad un periodo così breve come 6 mesi da essere del tutto arbitrario e privo di qualsiasi ragionevolezza.

Con ulteriore memoria depositata in vista della udienza, la difesa appellante fa presente di aver chiesto chiarimenti al Ministero che ha risposto con una comunicazione allegata alla memoria stessa, nella quale si precisa che la legge richiede la dimostrazione della presenza in Italia almeno al 31 dicembre o "precedentemente" e di aver provveduto ad informare la Prefettura di Brescia dell'orientamento del Ministero.

4. - L'Amministrazione appellata si è costituita senza depositare difese.

5. - Il Collegio, chiamata la causa per l'esame dell'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata alla camera di consiglio del 5 marzo 2015, dopo aver accertato la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed aver sul punto avvisato la parte presente, ritiene sussistano i presupposti per decidere la causa nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 74 Cod. proc. amm..

6. - L'appello è fondato.

6.1. - Contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, proprio perchè i requisiti individuati come presupposti per la applicazione della procedura straordinaria di emersione hanno carattere formale e oggettivo - per essere applicati come fattispecie astratte ad una molteplicità di casi in modo uniforme ed evitare disparità di trattamento - essi devono essere interpretati in modo strettamente aderente alla lettera della disposizioni normative e solo ove non espressamente disposto in base alla loro ratio.

6.2. - Deve essere quindi attentamente esaminato il testo dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 109/2012, già pressoché integralmente riportato anche dalla sentenza impugnata, il quale statuisce che: "I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea... che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per

l'immigrazione, previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modifiche e integrazioni. La dichiarazione è presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 con le modalità stabilite con decreto In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici”.

6.3. - Il legislatore esige espressamente, quale requisito di carattere oggettivo, la presenza stabile del lavoratore irregolare sul territorio nazionale dal 31/12/2011 o precedentemente. La disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 1 deve essere interpretata come meramente ripetitiva di quella analoga di cui di cui al primo periodo che aggiunge alla data del 31 dicembre 2011 le parole : “o precedentemente”. Nel testo normativo, non vi è alcun diretto riferimento alla durata del periodo a cui la parola precedentemente si riferisce.

6.4. - Applicando il criterio della ragionevolezza e facendo riferimento alla ratio della disposizione, deve ritenersi che solo nei casi in cui si tratta di tempi assai risalenti o vi sono concreti motivi che rendono inattendibile o implausibile la continuità della presenza in Italia, può ritenersi che la prova data non si conformi alla ratio della disposizione che è solo quella di accertare la continuità della presenza in Italia fino al periodo interessato alla procedura di emersione.

6.5. - Sotto il profilo della prova l'art. 5, comma 1, sopra riportato, richiede una documentazione proveniente da organismi pubblici. La Circolare Ministero dell'Interno [n. 6121 del 4 ottobre 2012](#) riporta il [parere](#) dell'Avvocatura generale dello Stato ed esemplifica come l'Amministrazione ritiene di applicare il criterio della ratio alla normativa in questione al fine di realizzare la parità di trattamento e precisa che: “Laddove il legislatore avesse voluto restringere la tipologia della documentazione legittimante la richiesta di emersione soltanto a quella derivante da un'amministrazione stricto sensu pubblica l'avrebbe fatto. Pertanto, la ratio sottesa all'adozione del più ampio termine "organismi pubblici" è proprio quella di includervi anche soggetti, pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico. Ed ecco, quindi, che nella documentazione de qua possono, ad esempio, farsi rientrare, di diritto: - la certificazione medica proveniente da struttura pubblica; - il certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore; - le tessere nominative dei mezzi pubblici; - certificazioni provenienti dalle forze pubbliche, quali sanzioni stradali, amministrative, multe in genere. ecc...; - titolarità di schede telefoniche di operatori italiani (quali Tim, Vodafone, Wind, 3, ecc...); - centri di accoglienza e/o di ricovero autorizzati o anche religiosi; Trattasi, a ben vedere, di documentazione che, pur non provenendo da un'amministrazione pubblica, è comunque rilasciata da soggetti che erogano servizi e/o intrattengono relazioni di carattere lato sensu pubblici, e ciò indipendentemente dalla condizione di regolarità dell'utente.”

6.6. - Nel caso in esame le prove proposte dall'istante in ordine alla sua presenza in Italia prima del 31 dicembre 2011 (ricevuta della domanda di emersione del settembre 2009; denuncia-querela del gennaio 2011 nei confronti del precedente datore di lavoro; ricorso al T.A.R. depositato nel gennaio 2011):

- rientrano nella tipologia indicata dalla norma di cui al citato art. 5, comma 1, a maggior ragione se interpretata secondo la riportata circolare ministeriale riportata al punto 6.5.;

- riferendosi all'inizio del 2011, non sono certamente riferite ad un periodo troppo remoto rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2011, visto che si tratta dell'inizio dello stesso anno;

- gli atti di organismi pubblici esibiti a titolo di prova sono certamente sintomatici di una presenza nel territorio del nostro paese dotata delle necessarie caratteristiche di continuità e connessione con attività lavorative non occasionali secondo la ratio della norma della cui applicazione si discute.

7. – In base alle considerazioni che precedono, l'appello deve essere accolto e la sentenza del TAR corrispondentemente riformata con l'accoglimento del ricorso in primo grado.

8. – In relazione alle oscillazioni della giurisprudenza e all'alternativo andamento del giudizio, le spese per entrambi i gradi devono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo **accoglie** e per gli effetti, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso in primo grado.

Spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Giovedì, 16 Luglio 2015

Il Mac Può Girare Windows

Windows+Yosemite=Facile.
Funzioni di Mac su Windows.
Scarica!



News



No all'espulsione dello straniero solo perchè senza permesso di soggiorno

Due cittadine kosovare madre e figlia, hanno proposto ricorso davanti al giudice di pace di Mantova avverso i decreti di...

[Leggi tutto »](#)

Si applica da oggi il nuovo Regolamento Eurodac (603/2013)

Da oggi 20 luglio 2015 inizia ad applicarsi il nuovo Regolamento (603/2013), che istituisce l'«Eurodac» per il confronto...

[Leggi tutto »](#)

Ungheria. La costruzione del muro lungo il confine con la Serbia

In Ungheria sono partiti i lavori in contemporanea da 12 differenti località per la costruzione del muro lungo il ...

[Leggi tutto »](#)

Terminato il regime transitorio per l'accesso dei cittadini croati al lavoro subordinato in Italia

Come è noto dal 1° luglio 2013 la Croazia fa parte dell'Unione europea e quindi in base alle vigenti disposizioni ...

[Leggi tutto »](#)

Illegittima la revoca della carta di soggiorno per extracomunitari per assenza di reddito

Il Tribunale amministrativo della Lombardia con sentenza n. 1477 del 26 giugno 2015, accogliendo il ricorso di un ...

[Leggi tutto »](#)

Accoglienza per i profughi e più rimpatri di clandestini

Nel corso del Festival del Lavoro sul tema immigrazione tenutosi a Palermo, il ministro dell'interno Angelino Alfano ha ...

[Leggi tutto »](#)

Safari Power Saver
Click to Start Flash
Plug-in



Londra
da
€57
solo andata

Offerta soggetta
a condizioni

Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2015 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [Contatti](#)